

## IMPOSTA DI REGISTRO (DPR 26 aprile 1986 n 131)

### TARIFFA PARTE I ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

#### ART 1

tipo atto	aliquota
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo	8 %
- Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze	7 %
- Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n. 153	15 %
- Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione (aliquota ridotta al 3% dall'art. 7 comma 6 legge 23 dicembre 1999 n. 488)	3 %
- Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella GU n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II bis (aliquota ridotta al 3% dall'art. 7 comma 6 legge 23 dicembre 1999 n. 488)	3 %
- Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è <b>esente</b> da IVA ai sensi dell'art. 10 primo comma n. 8 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tre anni (art. 3 DL 31 dicembre 1996 n. 669)	1 %
- Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane	fissa Euro <b>168,00</b>
- Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi	fissa Euro <b>168,00</b>
- Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quinquies	fissa Euro <b>168,00</b>
- Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quater	fissa Euro <b>168,00</b>

note:

I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico

ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153.

Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente.

In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del TU con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero in caso di mutamento di destinazione da tale ultimo momento.

**II)** Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del TU. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76 comma 2 del TU.

**II bis)**

**1.** Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

**a)** che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa a pena di decadenza dall'acquirente nell'atto di acquisto;

**b)** che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

**c)** che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare neppure per quote anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui a:

- art. 1 legge 22 aprile 1982 n. 168;

- art. 2 DL 7 febbraio 1985 n. 12 convertito con legge 5 aprile 1985 n. 118;

- art. 3 comma 2 legge 31 dicembre 1991 n. 415;

- art. 5 commi 2 e 3 DL 21 gennaio 1992 n. 14, 20 marzo 1992 n. 237 e 20 maggio 1992 n. 293;

- art. 2 commi 2 e 3 DL 24 luglio 1992 n. 348;

- art. 1 commi 2 e 3 DL 24 settembre 1992 n. 388;

- art. 1 commi 2 e 3 DL 24 novembre 1992 n. 455;

- art. 1 comma 2 DL 23 gennaio 1993 n. 16 convertito con legge 24.03.1993 n. 75;

- art. 16 DL 22 maggio 1993 n. 155 convertito con legge 19 luglio 1993 n. 243.

**2.** In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a, b e c del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

**3.** Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a, b e c del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto anche se con atto separato delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

**4.** In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente TU. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

**Il ter).** Ove non si realizzi la condizione alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1% del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una sovrattassa del 30% oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente TU. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

**Il quater).** A condizione che la ONLUS dichiara nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% della stessa imposta.

**Il quinquies)** A condizione che l'istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiarati nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 comma 3 legge 23 dicembre 2000 n. 388, i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale sono soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

#### **ART 2**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7	<b>3 %</b>
- Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane	fissa Euro <b>168,00</b>
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7	fissa Euro <b>168,00</b>

#### **ART 3**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art.7	<b>1 %</b>

#### **ART 4**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole	
<b>a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:</b>	
1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2	le stesse aliquote di cui all'art. 1
2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche	<b>4 %</b>
3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa	fissa Euro <b>168,00</b>
4) con conferimento di proprietà o le stesse aliquote di diritto reale di godimento su di cui all'articolo unità da diporto	<b>7 %</b>

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'art. 11 bis della tabella e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti	fissa Euro <b>168,00</b>
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria	fissa Euro <b>168,00</b>
<b>b)</b> fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società	fissa Euro <b>168,00</b>
<b>c)</b> altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe	fissa Euro <b>168,00</b>
<b>d)</b> assegnazione ai soci, associati o partecipanti:	
1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro	fissa Euro <b>168,00</b>
2) in ogni altro caso	le stesse aliquote di cui alla lettera a
<b>e)</b> regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa	fissa Euro <b>168,00</b>
<b>f)</b> operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del TU	fissa Euro <b>168,00</b>
<b>g)</b> atti propri dei gruppi europei di interesse economico	fissa Euro <b>168,00</b>

note:

I) la proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione;

II) l'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione; in ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico;

III) per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella;

IV) gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di Euro 168,00 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea;

V) per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a numero 4 si applicano le imposte ivi previste.

#### ART 5

tipo atto	aliquota
1. Locazioni e affitti di beni immobili	
a) quando hanno per oggetto fondi rustici	<b>0,50 %</b>
b) in ogni altro caso	<b>2 %</b>
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni	<b>2 %</b>
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative	<b>0,50 %</b>
4. Contratti di comodato di beni immobili	fissa Euro <b>168,00</b>

note:

I) per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di Euro 67,00;

II) in ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di Euro 67,00;

II-bis) per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'art. 17 comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti;

in ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di Euro 67,00.

#### ART 6

tipo atto	aliquota
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti; quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge	0,50 %

nota: le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali

#### ART 7

tipo atto	imposta
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:	
<b>a)</b> motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozze e trattori agricoli	Euro 77,00
<b>b)</b> veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:	
1) autovetture e autoveicoli fino a 53 kw ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw	Euro 77,00
2) autovetture e autoveicoli oltre 53 kw, per ogni kw	Euro 1,81
3) autobus e trattori stradali oltre 110 kw, per ogni kw	Euro 0,90
<b>c)</b> veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:	
1) fino a 7 q.li	Euro 102,00
2) da oltre 7 fino a 15 q.li	Euro 149,00
3) da oltre 15 fino a 30 q.li	Euro 167,00
4) da oltre 30 fino a 45 q.li	Euro 195,00
5) da oltre 45 fino a 60 q.li	Euro 232,00
6) da oltre 60 fino a 80 q.li	Euro 266,00
7) oltre 80 q.li	Euro 332,00
<b>d)</b> rimorchi di portata:	
1) fino a 20 q.li	Euro 136,00
2) da oltre 20 fino a 50 q.li	Euro 183,00
3) oltre 50 q.li	Euro 232,00
<b>e)</b> rimorchi per trasporto di persone:	
1) fino a 15 posti	Euro 118,00
2) da 16 a 25 posti	Euro 130,00
3) da 26 a 40 posti	Euro 155,00
4) oltre i 40 posti	Euro 186,00
<b>f)</b> unità da diporto:	
<b>1)</b> natanti:	

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	Euro 71,00
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	Euro 142,00
<b>2) imbarcazioni:</b>	
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	Euro 404,00
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	Euro 607,00
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	Euro 809,00
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	Euro 1.011,00
<b>3) navi</b>	Euro 5.055,00

### ART 8

tipo atto	aliquota
1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:	
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti	le stesse imposte stabilite per gli atti corrispondenti
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura	<b>3 %</b>
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	<b>1 %</b>
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	fissa Euro <b>168,00</b>
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto	fissa Euro <b>168,00</b>
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni	fissa Euro <b>168,00</b>
g) di omologazione	fissa Euro <b>168,00</b>
1-bis Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali	<b>3 %</b>

note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto, per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa.

### ART 9

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale	<b>3 %</b>

### ART 10

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Contratti preliminari di ogni specie	fissa Euro <b>168,00</b>

nota: se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5 comma 2 e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9; In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

### ART 11

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11 bis e 11 ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa	fissa Euro <b>168,00</b>

### ART 11 bis

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	fissa Euro <b>168,00</b>
2. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private	fissa Euro <b>168,00</b>

**PARTE II**  
**ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO**

**ART 1**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti indicati:	
a) negli artt. 2 comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse;	le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima
b) nell'art. 5 comma 2 del TU quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a IVA	fissa Euro <b>168,00</b>

nota: i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso

**ART 2**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'art. 5 della tariffa parte I, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a Euro 168,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote partecipazione in società o enti di cui all'art. 4 parte prima o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella	fissa Euro <b>168,00</b>
2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi	le stesse imposte previste nell'art 8 della parte prima

**ART 2 bis**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno	

**ART 3**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili	fissa Euro <b>168,00</b>

**ART 4**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili	fissa Euro <b>168,00</b>

**ART 5**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate	<b>0,50 %</b>

**ART 6**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea	fissa Euro <b>168,00</b>

**ART 7**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima	fissa Euro <b>168,00</b>

**ART 8**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi	fissa Euro <b>168,00</b>

**ART 9**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditalmento	fissa Euro <b>168,00</b>

**ART 10**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro non soggette ad IVA	fissa Euro <b>168,00</b>

**ART 11**

<b>tipo atto</b>	<b>aliquota</b>
1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d dell'art. 2 del TU:	
a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico;	fissa Euro <b>168,00</b>
b) in ogni altro caso:	le stesse imposte stabilite per gli atti corrispondenti formati nello Stato

## TABELLA

### ATTI PER I QUALI NON VI È OBBLIGO DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE

#### ART 1

1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

#### ART 2

1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

#### ART 3

1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

- a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
- b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

#### ART 4

1. Atti di ultima volontà.

#### ART 5

1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

#### ART 6

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

#### ART 7

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

#### ART 8

1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

#### ART 9

1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo

soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 e ogni altra scrittura ad essi inerente.

#### **ART 10**

1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi, e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

#### **ART 11**

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

#### **ART 11bis**

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

#### **ART 11ter**

1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'art. 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

#### **ART 11quater**

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.